



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it

OGGETTO: frequenza del corso di formazione periodica CQC e mancata richiesta di rinnovo del documento comprovante la qualificazione nei due anni successivi alla scadenza della CQC posseduta - esami di ripristino

Giungono a questa Direzione Generale richieste di chiarimento in merito all'applicazione della disposizione, di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 settembre 2019 recante: *“Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative”*, che di seguito si riporta:

“Il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l’esame di ripristino.”

Al riguardo si precisa che, stante il principio di diritto amministrativo *“tempus regit actum”*, tale disposizione non può essere applicata con efficacia retroattiva.

Pertanto, la disposizione in esame si applicherà a decorre dal 20 novembre 2021 nei confronti di titolari di qualificazione CQC che, avendo seguito un corso di formazione periodica conclusosi entro il 20 novembre 2019 (primo giorno di applicazione delle disposizioni di cui alla citata circolare), non avranno alla predetta data del 20 novembre 2021 provveduto chiedere il rinnovo del documento comprovante la qualificazione in parola (patente CQC o CQC card).

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro CALCHETTI)